



# COMUNE DI MASSA

## ORDINANZA DEL SINDACO

Numero	Data
<b>67</b>	<b>19-05-2022</b>

<b>OGGETTO:</b>	ORDINANZA MISURE DI SAFETY AI SENSI DELL'ART. 50 COMMA 7-BIS E 7-BIS.1 DEL D.LGS. 267/2000 IN OCCASIONE IN OCCASIONE DELL'ORDINAZIONE EPISCOPALE DEL VESCOVO DELLA DIOCESI DI MASSA CARRARA - PONTREMOLI DEL 22.05.2022 E DEL CONCERTO DELL'ORCHESTRA SINFONICA DEL MAGGIO MUSICALE FIORENTINO DEL 27.05.2022 - PIAZZA ARANCI E STRADE DI COLLEGAMENTO.
-----------------	---

## IL SINDACO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Massa ai sensi dell'art. 3-bis del CAD

## IL SINDACO

Premesso che:

- in occasione della riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica del 12 maggio 2022, in conformità alle direttive del Ministero dell'Interno, è stata richiesta l'adozione di apposita Ordinanza relativa al divieto di vendita di bevande in bottiglie di vetro e lattine e di ogni misura di sicurezza idonea a realizzare la safety, in occasione dell'Ordinazione episcopale del Vescovo della Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli del 22.05.2022 e del Concerto dell'Orchestra Sinfonica del Maggio Musicale Fiorentino, previsto per il 27.05.2022, che si terranno in Piazza Aranci e per i quali è prevista la partecipazione di un numero elevato di persone;

- per la realizzazione degli eventi saranno applicate le direttive impartite dal Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza pubblica e che i tecnici competenti dovranno predisporre le relative relazioni ed attestazioni, nonché certificazioni circa il rispetto delle suddette prescrizioni, asseverando il rispetto delle disposizioni impartite in sede di riunione;

Considerato che l'utilizzo dei contenitori di vetro e lattine ed il loro deposito incontrollato possono comportare un serio pericolo per l'incolumità pubblica, per tutti coloro che si recano nel luogo dell'evento e nelle aree immediatamente limitrofe, sia durante la manifestazione, sia nei momenti immediatamente successivi, in particolare per quelli di vetro che, frantumati, possono arrecare lesioni personali, anche di grave entità;

Richiamato il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa ed in particolare l'articolo 61, il quale prescrive il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda, in contenitori di vetro e/o lattine, tutti i giorni dalle ore 22:30 sino alla chiusura dell'esercizio, nonché le norme in materia di abbandono di rifiuti sul suolo pubblico;

Ritenuto necessario ed urgente intervenire, in occasione degli eventi ed a tutela del preminente interesse di salvaguardia dell'incolumità e sicurezza pubblica, vietando nel perimetro di Piazza Aranci, nonché nelle strade di collegamento e confluenti nella suddetta Piazza, a partire dalle 14:00 del giorno 22.5.2022 e fino alle ore 20:00 del medesimo giorno e dalle ore 19:00 del 27.5.2022 e fino alle ore 23:30 del medesimo giorno:

- a) la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante - di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici;
- b) il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine;
- c) il consumo di superalcolici;

Considerato necessario, per le stesse motivazioni, disporre, nelle medesime aree, la rimozione temporanea di:

- a) strutture tipo sedie-tavoli e ombrelloni;
- b) fioriere ed arredi urbani mobili in genere;

Ritenuto inoltre di ordinare lo svuotamento e la chiusura dei cestini portarifiuti nonché l'apposizione dei sigilli ai quadri elettrici presenti;

Considerato che l'adozione di un siffatto eccezionale e provvisorio provvedimento restrittivo, nel rispetto del principio di proporzionalità, è motivata dalla necessità di garantire l'incolumità, la sicurezza ed il pubblico decoro, nonché un valido strumento di prevenzione del degrado urbano;

Ritenuto, quindi, di adottare in occasione della manifestazione in argomento, misure preventive a tutela delle zone maggiormente interessate dall'afflusso di pubblico;

Visti:

- la Circolare del Ministero dell'Interno n.555/OP/0001991/2017/1 del 07.06.2017;

- l'art. 50 del d.lgs. n. 267/2000 e s.m.i., comma 7 bis , che testualmente recita: *“Il Sindaco, al fine di assicurare il soddisfacimento delle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi, o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna, nel rispetto dell'articolo 7 della legge 7 agosto 1990, n. 241, può disporre, per un periodo comunque non superiore a trenta)giorni, con ordinanza non*

*contingibile e urgente, limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, nonché limitazioni degli orari di vendita degli esercizi del settore alimentare o misto, e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato e di erogazione di alimenti e bevande attraverso distributori automatici”;*

- il vigente Regolamento di Polizia Urbana della Città di Massa;

Rilevato che si è proceduto ad effettuare un ragionevole bilanciamento tra l’interesse pubblico e quello privato ritenendo, nel caso di specie, preminente l’interesse alla sicurezza ed all’incolumità pubblica;

#### ORDINA

Per le motivazioni indicate in narrativa, che si intendono qui integralmente richiamate:

1) è fatto divieto a chiunque, a decorrere dalle ore 14:00 e fino alle ore 20:00 del giorno 22.5.2022 e dalle ore 19:00 e fino alle ore 23:30 del 27.5.2022 in occasione, rispettivamente, dell’Ordinazione episcopale del Vescovo della Diocesi di Massa Carrara - Pontremoli del Concerto dell’Orchestra Sinfonica del Maggio Musicale Fiorentino, che si terranno in Piazza Aranci, nel perimetro della Piazza, nonché nelle strade di collegamento confluenti nella stessa:

- a) la vendita per asporto – sia in forma fissa che itinerante- di bevande contenute in bottiglie di vetro o lattine, anche dispensate da distributori automatici;
  - b) il consumo e la detenzione di bevande racchiuse in contenitori di vetro o lattine;
  - c) il consumo di superalcolici;
- 2) il divieto di cui al precedente punto 1) non opera nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano all’interno dei locali;
- 3) per le stesse motivazioni, disporre, nelle medesime aree, la rimozione temporanea di strutture tipo sedie-tavoli e ombrelloni e di fioriere ed arredi urbani mobili in genere, nonché lo svuotamento e la chiusura dei cestini portarifiuti e l’apposizione dei sigilli ai quadri elettrici presenti.

#### AVVERTE CHE

- eventuali danni a persone e/ o a cose derivanti dal mancato rispetto del presente provvedimento saranno imputabili ai soggetti trasgressori;
- l’inosservanza dei divieti di cui alla presente Ordinanza comporterà l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 500,00 ad € 5.000,00, come previsto dall’articolo 50 comma 7-bis 1 del D.Lgs.n.267/2000 e s.m.i. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 12 comma 1 del D.L. 20 febbraio 2017 n.14, convertito con modificazioni dalla Legge 18 aprile 2017 n.48, anche se il responsabile ha provveduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell’articolo 16 della Legge 24 novembre 1981 n.689;
- il Responsabile del presente Procedimento è il Dott. Giuliano Vitale, in qualità di Comandante della Polizia Municipale;
- la Polizia Municipale e le Forze dell’Ordine sono incaricate di far osservare il presente provvedimento.

#### DISPONE

- 1) di incaricare l’U.O. Traffico, il Servizio Lavori pubblici, la Polizia Municipale e l’U.O. Attività Produttive, ciascuno in relazione alle proprie competenze, di curare gli adempimenti per l’attuazione della presente ordinanza;
- 2) di incaricare l’U.O. URP e Stampa di assicurare l’immediata informazione circa il presente provvedimento attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’Ente, nonché la più ampia divulgazione tramite gli organi di informazione quali stampa, televisioni locali, social media;
- 3) di incaricare A.S.M.I.U. S.r.l. dello svuotamento e successiva sigillatura dei cestini portarifiuti;
- 4) di trasmettere il presente provvedimento a:
  - Prefettura UTG di Massa Carrara;
  - Questura di Massa Carrara;
  - Comando Provinciale dei Carabinieri di Massa Carrara;
  - Comando Provinciale VV.FF. di Massa Carrara;
  - Comando di Polizia Municipale;

- Servizio Lavori pubblici;
- U.O. Mobilità e Traffico e U.O. Attività Produttive;
- U.O. U.R.P. e Stampa;
- A.S.M.I.U. S.r.l..

INFORMA

Avverso il presente provvedimento sono esperibili il ricorso al Tribunale Amministrativo della Toscana o, in via alternativa, il ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro i rispettivi termini di giorni sessanta o centoventi decorrenti dalla piena conoscenza dello stesso.

La presente Ordinanza è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale on-line e sul sito istituzionale dell'Ente.

Il Sindaco  
Francesco Persiani

La presente ordinanza viene confermata e sottoscritta.

F.to Francesco Persiani – Sindaco di Massa